# REGOLAMENTO (CEE) N. 3728/86 DELLA COMMISSIONE

**del 5 dicembre 1986**

**che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 3520/86 della Commissione, del 18 novembre 1986, che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986 (3), l'acconto che gli Stati membri possono versare ai produttori di talune zone svantaggiate sull'importo prevedibile del premio stimato di cui possono beneficiare è stato fissato al 50 % in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (5); che dato l'aggravarsi della situazione del mercato comunitario e soprattutto in seguito al crollo dei prezzi è opportuno portare tale acconto al 75 % dell'importo del premio stimato;

considerando che il suddetto regolamento (CEE) n. 3520/86 ha previsto per la regione I il versamento dello stesso acconto previsto per la regione II; che è opportuno prevedere importi lievemente diversi per la Grecia e per l'Italia in modo da agevolare la loro conversione in moneta nazionale;

considerando che per ragioni di chiarezza appare opportuno apportare le modifiche di cui sopra sostituendo per intero il testo del regolamento (CEE) n. 3520/86 e di procedere pertanto alla sua abrogazione; che, tuttavia, è necessario prevedere che negli Stati membri che hanno già versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione (6) e/o l'acconto previsto dal regolamento (CEE) n. 3520/86, l'importo erogabile ai produttori che abbiano già riscosso l'acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'importo effettivamente riscosso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1986 si constata una differenza per le seguenti regioni:

| *Regione* | *Differenza in ECU/100 kg* |
|---|---|
| 2 | 80,32 |
| 3 | 71,32 |
| 4 | 133,32 |
| 5 | 142,32 |
| 6 | 117,32 |
| 7 | 57,32 |

*Articolo 2*

1. L'importo stimato del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

| *Regione* | *Importo stimato del premio erogabile per pecora in ECU* |
|---|---|
| 2 | 15,261 |
| 3 | 16,404 |
| 4 | 23,998 |
| 5 | 8,075 |
| 6 | 21,118 |
| 7 | 5,159 |

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

| *Regione* | | *Acconto del premio erogabile per pecora in ECU* |
|---|---|---|
| 2 | | 11,540 |
| 3, di cui: | Danimarca | 12,359 |
| | Paesi Bassi | 12,279 |
| | Lussemburgo | 12,279 |
| | Belgio | 12,303 |
| | Germania | 12,159 |
| 4 | | 17,997 |
| 5 | | 6,062 |
| 6 | | 15,841 |
| 7, di cui: | Spagna | 3,879 |
| | Portogallo | 3,891 |

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 18.
(4) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(5) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.
(6) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.

*Articolo 3*

1. L'importo stimato del premio erogabile per capra e per regione nelle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione (1) è il seguente :

| *Regione* | *Importo stimato del premio erogabile per capra in ECU* |
|---|---|
| 2 | 12,209 |
| 7 | 4,127 |

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite al paragrafo 1 è fissato come segue :

| *Regione* | | *Acconto del premio erogabile per capra in ECU* |
|---|---|---|
| 2 | | 9,288 |
| 7, di cui : | Spagna | 3,117 |
| | Portogallo | 3,126 |

*Articolo 4*

1. L'importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio e per singola regione nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (2) è il seguente :

| *Regione* | *Importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU* |
|---|---|
| 5 | 6,460 |

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di femmine della specie ovina diverse dalle pecore che danno diritto al premio, situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra, è fissato come segue :

| *Regione* | *Acconto del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU* |
|---|---|
| 5 | 4,849 |

*Articolo 5*

Negli Stati membri che hanno versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86 e o gli acconti di cui al regolamento (CEE) n. 3520/86, l'importo erogabile ai produttori che hanno ricevuto tale acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'ammontare dell'acconto o degli acconti già versati.

*Articolo 6*

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine, nonché, nelle zone menzionate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86, ai produttori di carni caprine i seguenti acconti espressi in ECU ed erogabili per :

| | *Pecora* | *Capra* |
|---|---|---|
| Italia | 11,538 | 9,278 |
| Grecia | 11,530 | 9,282 |

*Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 3520/86 è abrogato.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 90 dell'1 4. 1984, pag. 40.